

STATUTO

IL GLICINE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAONARA PD VIA MOROSINI 10

Numero REA: PD - 313247

Codice fiscale: 03465630287

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-01-2020 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL N. 15.854 DI REP. E AL N. 6.023 DI RACC.

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1) COSTITUZIONE

È costituita la società cooperativa sociale denominata
"IL GLICINE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE".

Art. 2) SEDE

La Cooperativa ha sede in Saonara (PD).

Con delibera degli organi competenti possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Art. 3) DURATA

La durata della Cooperativa è fissata al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta). Tale termine può essere prorogato con delibera dell'assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO - MUTUALITA' - NORME APPLICABILI

Art. 4) SCOPO

La Cooperativa è retta dallo scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata nell'intento di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali orientati, in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone svantaggiate e con ritardi di apprendimento.

La Cooperativa si avvale, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi, nei limiti stabiliti dalla legge per il mantenimento della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente

Art. 5) OGGETTO

La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi, intende esercitare le seguenti attività:

- attività e servizi di riabilitazione e/o socio educativi occupazionali;
- centri diurni e residenziali di accoglienza, socializzazione ed animazione;
- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;
- attività di formazione e consulenza;
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e

disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di esigibilità dei loro diritti.

La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo.

Sono escluse dall'oggetto sociale tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Cooperativa.

La Cooperativa, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, potrà, nei limiti di cui appresso, effettuare tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, mobiliari ed immobiliari, nonché concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere, ed assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in altre Società, Imprese od Enti. Le suddette attività finanziarie potranno essere esercitate solo in via non prevalente, e comunque non nei confronti del pubblico, ai sensi della normativa vigente in materia e le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea.

In particolare, a titolo meramente esemplificativo e nei predetti limiti, la Società potrà tra l'altro svolgere le seguenti attività:

- a) la gestione di centri educativi occupazionali diurni per disabili;
- b) la gestione di case d'accoglienza per disabili psico-fisici, autosufficienti e non;
- c) la gestione di attività produttive e commerciali, coerenti con lo scopo e l'oggetto sociale, con valenze educative e terapeutiche, anche con la gestione di centri di lavoro finalizzati all'avviamento lavorativo dei soggetti disabili, anche per conto terzi;
- d) l'assunzione di interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque di sviluppo dell'attività sociale;
- e) ottenere fondi, sovvenzioni, lasciti o qualsiasi altro tipo di erogazione liberale da enti pubblici e privati;
- f) stipulare convenzioni e concorrere ad appalti, di qualsiasi tipo, per la gestione di servizi sociali;
- g) svolgere attività di telelavoro;
- h) sviluppare la solidarietà e mutualità tra i soci.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è

altresì impegnata - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - ad integrare la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La Cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Art. 6) REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' MUTUALISTICA

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento dev'essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono esser approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per I modificazioni dell'atto costitutivo.

Art. 7) NORMATIVA APPLICABILE

Alla Cooperativa si applicano, per quanto non previsto dal presente statuto, le disposizioni del Codice Civile - e delle leggi speciali in materia di società cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Il superamento dei limiti stabiliti dall'art. 2519 C.C. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono tale deliberazione hanno diritto di recesso.

**TITOLO III
SOCI**

Art. 8) SOCI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se durante la vita della Cooperativa il numero dei soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la Cooperativa si scioglie.

Possono essere soci le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali. Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della Cooperativa.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è

limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) Soci cooperatori:

- **soci lavoratori**, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;

- **soci fruitori**, che godono a vario titolo, direttamente od indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa;

- **soci volontari**, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà;

2) Soci sovventori: persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle Cooperative Sociali, o che siano interessate allo sviluppo della cooperazione sociale, a norma dell'art. 4 della Legge 31.1.1992 n. 59;

3) Soci categoria speciale: la cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527 comma 3 C.C., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476 C.C..

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale, che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle individuate dall'art. 14 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi;
- d) ogni altra inosservanza al regolamento interno dei soci

lavoratori. Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria, potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione o inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non si stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 18 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci. Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Art. 9) DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al consiglio di amministrazione nella quale dichiarare di obbligarsi all'osservanza di questo statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi:

- a) nome, cognome, data di nascita, residenza, attività svolta, codice fiscale;
- b) i motivi della richiesta e la sezione del libro soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere.

Nel caso di persona giuridica, questa dovrà indicare i dati sociali ed il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la Cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo che ha deciso l'adesione.

Art. 10) ACCOGLIMENTO DOMANDE DI AMMISSIONE

Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide consiglio di amministrazione, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato norma del successivo art. 15.

Il nuovo ammesso deve versare almeno il valore nominale della quota sottoscritta.

Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del consiglio di amministrazione relativa all'accettazione della domanda, questa si intende come non avvenuta.

Art. 11) OBBLIGHI DEI SOCI

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta;
- b) ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le

deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione;

d) ad adempiere le obbligazioni che derivano dai rapporti mutualistici che intrattengono con la Cooperativa e pertanto ad effettuare le prestazioni lavorative e/o volontarie cui si sono impegnati secondo il piano di lavoro e relativo orario stabilito dagli amministratori nel rispetto del regolamento approvato.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera alla Cooperativa.

Art. 12) PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte nonché, per liquidazione o fallimento.

Art. 13) RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento emesso dall'organo amministrativo.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del predetto provvedimento di accoglimento.

Art. 14) ESCLUSIONE

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il consiglio di amministrazione può escludere il socio che:

a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e/o le deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione;

b) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;

c) senza preventiva autorizzazione scritta dal consiglio di amministrazione prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della Cooperativa.

Art. 15) DELIBERAZIONI IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese dal consiglio di amministrazione a norma degli artt. 10, 13 e 14 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato, il quale ha la facoltà di ricorrere alle procedure di cui al successivo art. 36.

Il mancato ricorso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.

Nel caso della presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione del Collegio Arbitrale.

Art. 16) MORTE DEL SOCIO

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Art. 17) LIQUIDAZIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE

Nel caso di perdita della qualità di socio la quota viene rimborsata al socio o agli aventi diritto ad un valore non superiore a quello nominale.

Art. 18) DIRITTI DEI SOCI

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci il diritto di voto, il diritto agli utili ed ai ristorni, il diritto di recesso e il diritto al controllo dell'attività degli amministratori in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.

Art. 19) ACCESSO ALLO SCAMBIO MUTUALISTICO

La Cooperativa organizza la propria attività economica in modo tal da consentire a tutti i soci cooperatori di instaurare rapporti mutualistici in conformità allo scopo e all'oggetto della Cooperativa e pertanto di effettuare proprie prestazioni lavorative conformi all'attività della Cooperativa secondo le opportunità e gli impegni che gli amministratori colgono ed assumono nei confronti del mercato e nel rispetto del regolamento approvato.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE E MUTUALITA'

Art. 20) PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Cooperativa è costituito da:

a) dal capitale sociale formato dai conferimenti dei soci, rappresentati da quote del valore non inferiore a Euro 52,00 (cinquantadue virgola zero zero) e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge; dette quote sono indivisibili e non possono essere trasferite in proprietà, né sottoposte a pegno o ad altro vincolo, con effetto verso la Cooperativa,

se non previa autorizzazione del consiglio di amministrazione;

b) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo art. 22;

c) dal fondo di riserva indivisibile da destinare, allo scioglimento della Cooperativa, a fini mutualistici e costituito:

- dalle eccedenze attive di bilancio;

- da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti o contributi in conto capitale da enti pubblici o privati;

d) dall'eventuale fondo di riserva straordinario;

e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito dall'assemblea previsto per legge.

I finanziamenti dei soci con obbligo di rimborso da parte della Cooperativa, potranno essere effettuati solo nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 21) REQUISITI DELLA MUTUALITA' PREVALENTE

La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

- è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

- è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

- in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

- la società deve indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.

TITOLO V

BILANCIO E RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

DESTINAZIONE DELLE ECCEDENZE ATTIVE DI BILANCIO

Art. 22) BILANCIO E UTILI

L'esercizio sociale si apre l'1 Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede, ai sensi di legge, alla redazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione degli amministratori deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore la Cooperativa opera,

dei soci, di persone non socie e della comunità locale tutta. Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. L'assemblea approva il bilancio e delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge, qualunque sia l'ammontare del fondo;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge n. 59/1992 nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31.1.1992 n. 59;
- d) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- f) alle riserve statutarie e volontarie.

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 23) RISTORNI

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento, mediante:

- erogazione diretta;
- aumento dell'ammontare della quota detenuta da ciascun socio.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 24) ORGANI SOCIALI

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) il collegio sindacale, se nominato.

Art. 25) ASSEMBLEA DEI SOCI

I soci riuniti in assemblea decidono sulle seguenti materie, nonché su ogni altra materia che la legge ed il presente statuto riservano alla loro competenza:

- 1) approvazione del bilancio di esercizio e distribuzione

degli utili ai sensi dei precedenti artt. 22 e 23 del presente statuto;

2) nomina e revoca degli amministratori, determinazione del periodo di durata del loro mandato e del numero degli stessi, nel rispetto del successivo art. 29 del presente statuto;

3) determinazione degli eventuali compensi dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale;

4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, dei componenti del collegio sindacale, elezione tra questi del presidente e determinazione dei compensi loro spettanti; deliberazione dell'eventuale revoca dei sindaci;

5) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, di un revisore, secondo quanto previsto nel successivo art. 36 del presente statuto e determinazione del corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;

6) deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

7) approvazione dei regolamenti nel rispetto dell'art. 2521 C.C.;

8) deliberazione di emissione di strumenti finanziari, nei limiti di quanto consentito dalla legge;

9) modificazioni dell'atto costitutivo, nel qual caso il verbale è redatto da notaio e si applica l'art. 2436 C.C.;

10) nomina dei liquidatori e determinazione dei criteri di svolgimento della liquidazione;

11) decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis C.C.;

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 22.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 26) CONVOCAZIONE E QUORUM

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio della regione in cui la Cooperativa ha la propria sede.

La convocazione dell'assemblea deve essere fatta a mezzo

di avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e spedito a tutti i soci e agli altri aventi diritto almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipino tutti i soci e quando tutti gli amministratori e sindaci o il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. In questo caso se gli amministratori, i sindaci o il revisore, se nominati, non sono presenti in assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le assemblee deliberano a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti al momento della votazione.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della Cooperativa l'assemblea per essere valida deve essere costituita, sia in prima che in seconda convocazione, almeno dai tre quinti dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

Art. 27) VOTO

Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'entità della quota sottoscritta.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, possono farsi rappresentare, mediante deleghe scritte, soltanto da altro socio avente diritto di voto e che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società, come disposto dall'art. 2372 C.C..

Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla società.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

Art. 28) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, salvo che l'assemblea non elegga altri a

presiederla.

Quando non sia presente il presidente del consiglio di amministrazione, il presidente è eletto dall'assemblea.

L'assemblea, su proposta del presidente, provvede alla nomina del segretario.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal notaio.

Art. 29) AMMINISTRAZIONE

La Cooperativa può essere amministrata, alternativamente, in base alla decisione dei soci in sede della nomina:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Art. 30) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri, e si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia.

La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi o da recapitarsi non meno di tre giorni prima dall'adunanza, e, nei casi di urgenza, in modo che consiglieri e sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni con cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio, provvedono gli altri amministratori in base al disposto dell'art. 2386 C.C., purché la maggioranza resti costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Art. 31) POTERI DI GESTIONE

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Art. 32) DELEGHE

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al presidente e ad altri suoi membri od a terzi determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi. Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo.

Art. 33) RAPPRESENTANZA

La rappresentanza spetta al presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza od impedimento, al vice-presidente.

Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più amministratori ed a procuratori speciali la rappresentanza della società da esercitarsi, sia singolarmente che congiuntamente, nei limiti dei poteri loro conferiti, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 34) COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti amministratori. Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 35) ORGANO DI CONTROLLO

Quando ne ravvisino l'opportunità, e non ricorrono i presupposti di legge per la nomina obbligatoria, i soci possono nominare un organo di controllo o un revisore, con le modalità e poteri infra previsti.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

L'organo di controllo è composto alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, cui si applicano le disposizioni sul collegio sindacale per le società per azioni.

Nei casi di obbligatorietà della nomina previsti dalla legge, i soci possono nominare alternativamente:

un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, cui si applicano le norme di legge;

l'organo di controllo, a cui spetta anche la revisione legale, salvo che i soci decidano di affidare il controllo della gestione all'organo di controllo e la revisione legale ad un revisore legale o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 36) CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRALE

Tutte le controversie insorgenti tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento del servizio di conciliazione della Camera di commercio di Padova, con gli effetti previsti dagli artt. 38-40 D.Lgs. n. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione come previsto nella presente clausola, entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale di Padova, che provvederà alla nomina dell'arbitro.

La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori, sindaci e revisori, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.

Le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, introduttive soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso.

TITOLO VIII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 37) SCIOGLIMENTO

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della Cooperativa, e nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Art. 38) DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE

In caso di scioglimento della Cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

a) il rimborso del capitale versato dai soci sovventori;

b) il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 39) REGOLAMENTI

L'organo amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della Cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 26.

Art. 40) PRINCIPI DI MUTUALITA', INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori, di devoluzione del patrimonio residuo di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

F.to Nelda Sanavia

F.to Lorenzo Robatto Notaio

17 di 17